



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO	Presidente est.
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI	Consigliere
Dott. Vito Riccardo CERVELLI	Consigliere

All'esito dell'udienza dal 30/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 468 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti ed anche disgiuntamente, dall'avv. Anna Paola Ciarelli e dall'avv. Laura Loreni

Appellante

E

BIANCHI JOSEFINA, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vittoria Longo e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Terracina (LT) via Roma n. 104

Appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1097/2021 del Tribunale di Latina pubblicata in data 21/10/2021.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi e come da verbale di udienza del 30/11/2023.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Bianchi Josefina, premesso di aver presentato telematicamente la domanda al Fondo di Garanzia dell'INPS affinché le venisse riconosciuto e pagato quanto spettante per le ultime tre mensilità di lavoro prestate in favore della società Eurofrutta Pepe, dichiarata fallita in data 03/12/2015 dal Tribunale di Latina, nonché quanto dovuto a titolo di TFR, e che l'INPS con nota del 14/03/2018 le aveva comunicato che il proprio credito era stato ammesso in chirografo al passivo anziché in privilegio, chiedendo ai fini dell'accoglimento della domanda una rettifica del titolo di ammissione, ha agito in giudizio contro l'INPS rassegnando le seguenti conclusioni: *"accertata e dichiarata l'ammissione al passivo della Sig.ra Bianchi Josefina nei confronti del fallimento n. 115/15, dichiarato dal Tribunale di Latina, Sez. Fallimentare, nonché la regolare proposizione della domanda di intervento della Sig.ra Bianchi Josefina al Fondo di Garanzia dell'INPS, condannare l'INPS a definire positivamente la domanda anzidetta e conseguentemente versare alla ricorrente la somma ad ella spettante a titolo di TFR"*.

1.1. Nella resistenza dell'INPS, il Tribunale di Latina ha così statuito: *"1) condanna l'Inps ai sensi dell'art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297 al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €15.160,44 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01.11.2014 fino al 29.05.2017 ed oltre interessi legali per il periodo successivo al saldo; 3) condanna l'INPS – in persona del legale rapp.te p.t. - a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi €1800,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge"*.

1.2. Il primo giudice, rigettate le eccezioni sollevate dall'INPS di improcedibilità ex art. 443 c.p.c., di decadenza ex art. 47 d.p.r. n. 639/1970 e di prescrizione, ha ritenuto fondata la domanda nel merito sulla base dei seguenti rilievi: a) nel caso di specie vi è prova sia della cessazione del rapporto di lavoro in data 30/10/2014, sia dell'intervenuto fallimento della società datrice di lavoro, sia dell'ammissione del lavoratore al passivo per le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché dell'esecutività dello stato passivo, con la conseguenza che il Fondo di garanzia deve ritenersi obbligato in relazione al trattamento di fine rapporto; b) la circostanza dedotta dall'INPS dell'essere stato il credito a titolo di TFR della lavoratrice ammesso al passivo come credito chirografario e non munito di privilegio non integra fatto ostativo all'intervento del Fondo Garanzia atteso che l'art. 2 legge n. 297/1982 non condiziona in alcun modo l'obbligo di natura previdenziale che grava sull'Istituto alla modalità di ammissione al passivo del credito a titolo di TFR del lavoratore, stabilendo, al riguardo, esclusivamente che l'INPS si surroga nei diritti e nel privilegio spettante al lavoratore; c) il richiamato art. 2 contiene un precetto che induce a ritenere costituito dallo stesso legislatore un accolto cumulativo, con la conseguenza che il Fondo subentra nella stessa posizione del datore di lavoro ed è tenuto a pagare il debito di quest'ultimo, comprensivo della somma capitale e dei relativi accessori: la prestazione a carico del Fondo non si determina in relazione al diritto maturato e riconosciuto nel passivo

fallimentare come se il Fondo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto, si sostituisse al fallimento, poichè, come è espressamente stabilito dal citato articolo 2, primo comma, e come pure si ricava dalla formulazione del quinto comma per il caso che il datore di lavoro non sia stato sottoposto a un procedimento concorsuale, il legislatore ha disposto la sostituzione del Fondo al datore di lavoro e non già al fallimento, con la conseguenza che il Fondo è tenuto a corrispondere il debito che grava sul datore di lavoro nel suo intero ammontare, comprendente la somma capitale e gli accessori.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'INPS, lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto non ostativa all'intervento del Fondo di garanzia l'essere stato il credito a titolo di TFR ammesso allo stato passivo come credito chirografario e non come credito assistito da privilegio.

2.1. Si è costituita in giudizio Bianchi Josefina resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.

3. Osserva la Corte, in via preliminare, che la gravata sentenza non è stata impugnata con riguardo alle statuizioni di rigetto delle eccezioni sollevate dall'INPS di improcedibilità ex art. 443 c.p.c., di decadenza ex art. 47 d.p.r. n. 639/1970 e di prescrizione, ragion per cui tali questioni non risultano devolute alla cognizione della Corte e sulle medesime si è formato il c.d. giudicato interno.

3.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.

4. Come è noto, l'art. 2 legge n. 297 del 1982 espressamente statuisce: *“È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto... Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto ...”.*

4.1. Come precisato dalla Suprema Corte, il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale Fondo di garanzia ha natura previdenziale, è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, e si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla richiamata norma, ossia l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di

ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26819 del 22/12/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 16852 del 07/08/2020; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020): il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui *quantum* è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.

4.2. Dunque, spiega la Cassazione, il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge, vale a dire l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste, ovvero - in ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a fallimento - la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non soddisfacente dell'esecuzione forzata. In sostanza, il Fondo di garanzia è istituito presso l'INPS con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto, con finanziamento mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro, e per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.

4.3. Peraltro, la medesima norma (art. 2 legge n. 297/1982) prevede, tra l'altro, al comma 7 che *"Il fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate"*.

4.3.1. Trattasi di disposizione di legge che garantisce al Fondo la piena ripetibilità delle somme versate al lavoratore, consentendo al Fondo medesimo di surrogarsi nella medesima posizione dello stesso per come assistita da privilegio sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2751 bis, comma 1, c.c. e dell'art. 2776 c.c.

4.4. Appare evidente, a giudizio del Collegio, che la ripetibilità delle somme versate dal Fondo di garanzia risulterebbe minata in radice qualora si interpretasse la norma di cui all'art. 2, comma 2, cit. nel senso di ritenere che il pagamento del trattamento di fine rapporto debba essere effettuato

anche nelle ipotesi in cui il credito del lavoratore non risulti assistito da privilegio.

4.5. Nè può dirsi che, in casi - come quello di specie - in cui il credito del lavoratore sia stato ammesso al passivo in chirografo, venga meno la tutela assicurata dall'ordinamento al lavoratore medesimo in caso di insolvenza del datore di lavoro. Difatti, a fronte della ammissione al passivo "in chirografo" del credito vantato nei confronti della società fallita (cfr. verbale di udienza di discussione dello stato passivo del 07/04/2016 doc. n. 4 fascicolo di parte INPS), il lavoratore ben avrebbe potuto proporre opposizione allo stato passivo al fine di far valere la natura privilegiata del credito, trattandosi di credito di lavoro assistito da privilegio a norma dell'art. 2751 bis, comma 1, c.c.

4.6. Non possono, dunque, ricadere sul Fondo di garanzia, che alcuna azione potrebbe promuovere nei confronti del fallimento dopo aver effettuato il pagamento del TFR al lavoratore, le conseguenze della violazione dell'obbligo di diligenza di quest'ultimo, laddove ha ommesso di agire per far emergere l'erroneità della mancata ammissione al passivo del proprio credito come credito privilegiato.

4.7. Si richiama, infine, quale precedente conforme ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte di appello di Roma Sez. Lavoro n. 2905/2021, che, in un caso analogo, ha così statuito: *"... va ricordato che la surroga del Fondo di Garanzia dell'I.N.P.S. per il trattamento di fine rapporto riguarda, per espressa previsione di legge, i crediti privilegiati del lavoratore; in particolare l'art. 2 della L.297/82 prevede espressamente che: "Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate". Ne consegue che non vi può essere la garanzia del Fondo in ipotesi di credito chirografo del lavoratore, come avvenuto nel caso di specie. La stessa giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il Fondo di Garanzia istituito presso l'I.N.P.S. che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, abbia corrisposto al lavoratore il t.f.r. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751 bis e 2776 c.c., essendo tenuto a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al t.f.r. in capo al lavoratore (vedi, tra le altre, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 25682 dell'11/10/2019)..."*.

5. Alla luce di tutto quando fin qui illustrato, l'appello va accolto e la sentenza impugnata integralmente riformata: conseguentemente, la domanda proposta da Bianchi Josefina con l'originario ricorso deve essere rigettata.

6. In ragione di quanto ritenuto, tenuto conto della novità e complessità della questione e delle incertezze interpretative in materia, si dispone la

compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da Bianchi Josefina. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Roma, 30/11/2023

La Presidente est.

Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto